

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI D.LGS. DI MODIFICA AL D.LGS. 209/03

Legenda: - in **nero grassetto** le modifiche al D.Lgs. 209/03 apportate dall'AC 166
- in **rosso** le modifiche proposte

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA a)

Emendamento

Al punto 4, dopo le parole "alla lettera p)" aggiungere "*dopo le parole "di cui alla lettera o)", inserire le seguenti: «autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e»*

Testo coordinato dell'articolo 3 comma 1 lettera p) D.Lgs. 209/03

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), **autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, ai sensi degli **articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

Motivazione

Si ritiene importante inserire la specifica riferita alle operazioni per le quali i centri di autodemolizione possono essere autorizzati: attualmente non c'è un allineamento a livello nazionale e questo comporta disparità che rendono difficoltose anche le attività di monitoraggio e raccolta dati effettuate dagli enti.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA h)

Emendamento

Dopo la lettera h) aggiungere la lettera “*h-bis)* all’articolo 5 comma 6, dopo le parole da “*nonché dall’impegno*” sono inserite le seguenti: «, se assunto,»

Testo coordinato art. 5 comma 6 D.Lgs. 209/03:

«6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno, se assunto, a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.»

Motivazione

L’emendamento introduce la possibilità, da parte del concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice, di non assumersi l’impegno di effettuare la radiazione dal PRA, rimettendolo al centro di raccolta. In tal modo al centro di raccolta viene consentito un maggior controllo sulla gestione dei veicoli a lui conferiti, fornendo congiuntamente allo stesso centro uno strumento di tutela aggiuntivo. Ed al concessionario, consente la certezza di rispettare il deposito temporaneo potendo conferire il veicolo al centro di raccolta senza attendere la radiazione.

Si evidenzia che peraltro questa è la prassi maggiormente utilizzata.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA i)

Emendamento

Dopo le parole “oppure, nel caso di cessione del veicolo per l’acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura” sono aggiunte le seguenti: *“e dopo le parole “senza oneri di agenzia” sono aggiunte le parole «fatti salvi quelli documentati»”*

Testo coordinato art. 5 comma 8 D.Lgs. 209/03

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta **oppure, nel caso di cessione del veicolo per l’acquisto di un altro veicolo, previsto all’articolo 5, comma 1, avviene a cura** del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia **fatti salvi quelli documentati** a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

Motivazione

L’inserimento dell’emendamento proposto, consente di dare continuità e coerenza con quanto proposto al punto articolo 1 comma 1 lettera g) che ha come obiettivo quello di non far ricadere sui centri di autodemolizione le spese aggiuntive, determinate dall’introduzione delle nuove procedure ad opera del D.Lgs. 98/17, richieste per la radiazione per demolizione.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA o)

Emendamento

Al punto 2), le parole “entro 7 giorni dalla presa incarico” sono sostituite dalle seguenti *«entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta»*

Testo coordinato art. 6 comma 2 lettera a) D.Lgs. 209/03

a) effettuare *entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta* le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;

Motivazione

Si ritiene che 7 giorni siano effettivamente troppo pochi, considerando che diventano 5 effettivamente lavorati. Il termine di 10 giorni lavorativi potrebbe essere senz’altro una soluzione più opportuna tenendo conto che ci possono essere chiusure per festività infrasettimanali e ponti nonché le ferie che impedirebbero i ritiri in prossimità di tali chiusure.

Inoltre, il computo dei giorni deve necessariamente partire dal momento dell’ingresso del veicolo nel centro di raccolta: se il veicolo è ritirato dal concessionario, il quale deve rilasciare un certificato di rottamazione in nome e per contro del centro di demolizione, potrebbe sostare dal concessionario stesso fino a 30 giorni come previsto all’art. 6 comma 8 bis.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA ii)

Emendamento

Al punto 2) le parole “*e con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi*” sono sostituite con le seguenti: *«Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.»*

Testo coordinato articolo 13 comma 7 D.Lgs. 209/03

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro e ~~con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.~~ *Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.* La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

Motivazione

La puntualità delle dichiarazioni ambientali è elemento necessario per una elevata tracciabilità e contabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli. Si rende quindi necessaria la sospensione dell'autorizzazione per quegli impianti che non garantiscono tale puntualità. Questa proposta risponde alla previsione dell'Art.14, comma 1, lett. a) punto 3, della Legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019.

Tuttavia, si ritiene che la sospensione dell'autorizzazione per errori e incompletezza, in una logica di riconoscimento di buona fede, rischi di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, considerando che esiste una sostanziale differenza tra chi trasmette la dichiarazione nei termini, pur con qualche errore, e chi proprio invece non la trasmette e non sarebbe giusto sanzionarli allo stesso modo.

Si consideri, inoltre, che una tale indicazione dovrebbe essere applicata alla totalità delle imprese che gestiscono rifiuti e non solo a quelli che gestiscono veicoli fuori uso. Naturalmente, eventuali reiterati errori e incompletezze andrebbero comunque sanzionati.

Inoltre, sarebbe necessario coordinare la previsione di poter rettificare la dichiarazione entro 30 giorni con quanto disposto dall'art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06, per evitare sovrapposizioni di norme e confusione.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA pp)

Emendamento

Dopo le parole “sono cedute” sono aggiunte le seguenti *“nel territorio nazionale”* e dopo le parole “idoneità e funzionalità.” sono aggiunte le seguenti: *«In caso di vendita all'estero, fa fede la regolamentazione del Paese di destino.»*

Testo coordinato art. 15 comma 8 D.Lgs. 209/03

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo **derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso**, sono cedute *nel territorio nazionale* solo agli esercenti attività di autoriparazione **per essere riutilizzate**. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità. *In caso di vendita all'estero, fa fede la regolamentazione del Paese di destino.*


Motivazione

In considerazione delle difficoltà riscontrate a causa di interpretazioni difformi delle Dogane, si ritiene opportuno ed indispensabile far riferimento alla possibilità di vendita delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza anche all'estero, secondo la regolamentazione del Paese di destino. In tal senso, infatti si era già espressa la Conferenza delle Regioni a suo tempo, vedi allegati.

Allegato 1: documento conferenza Regioni (disponibile anche a questo link http://www.regioni.it/fascicoli_conferen/Presidenti/2004/Marzo/04_03_04/Veicoli_fuori_uso.htm);

Allegato 2: sentenza Corte di Cassazione del 7/5/2014, (r.g.n. 1362)

Il Presidente
ADA
(Anselmo Calò)




Il Presidente
AIRA
(Mauro Grotto)




Il Direttore
ANFIA
(Gianmarco Giorda)




Il Presidente
ASSOFERMET
(Paolo Pozzato)



Il Direttore
FEDERAUTO
(Gian Franco Soranna)



Il Presidente
FISE UNICIRCULAR
(Andrea Fluttero)



Il Vice Direttore Generale
UNRAE
(Antonio Cernicchiaro)

